

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/3

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000005	09/05/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1566/2015. Sentenza n. 1864/2021. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000009 DEL 15/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 29 (ventinove) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

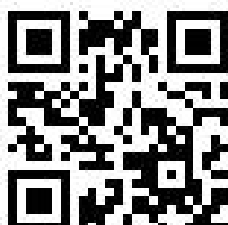
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/04/2022 11:50 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/05/2022 13:09 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:45 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:35 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1566/2015. Sentenza n. 1864/2021. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/3

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione, R.G. n. 10031/2009, notificato in data 20.01.2009, il danneggiato chiedeva al Tribunale di Trani la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/3 di Andria al risarcimento dei danni subiti quale conseguenza di emotrasfusioni a cui lo stesso fu sottoposto nell'anno 1988 presso la Divisione di Chirurgia del P.O. di Andria;
- all'udienza del 22.05.2009, si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BA/3, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato e chiedeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del Ministero della Salute, che però rimaneva contumace;
- istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica medico – legale, con sentenza n. 389/2015, pubblicata in data 05.03.2015, il Tribunale di Trani accertava la responsabilità della Gestione Liquidatoria ex USL BA/3 e, per l'effetto, la condannava al pagamento in favore dell'istante della somma di € 878.256,80 a titolo di risarcimento danni subiti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, nonché alle spese di lite, liquidate in € 376,65 per spese ed € 14.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatorio, ponendo definitivamente a carico della Gestione Liquidatoria ex USL BA/3 le spese di CTU;
- la Gestione Liquidatoria appellava la sentenza chiedendo il rigetto totale della domanda accolta e la sospensiva di esecutorietà della sentenza appellata; deceduto il danneggiato in corso di causa, si costituivano in giudizio i suoi eredi, ovvero il coniuge e i 4 figli;
- con ordinanza del 28.06.2016, la Corte d'Appello di Bari sospendeva l'esecutorietà della sentenza appellata, limitatamente a quanto eccedente il capitale di € 250.000,00 e le spese processuali;
- con sentenza n. 1864/2021, la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello, rideterminava la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni in € 466.402,87, oltre

interessi legali dal 05.03.2015 al saldo, da ripartire tra il coniuge e i figli del *de cuius* secondo le rispettive quote ereditarie, compensava per un terzo tra le parti le spese di primo grado, confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava per un terzo tra le parti le spese processuali di appello, liquidate in € 10.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ai difensori.

DATO ATTO CHE

- la suddetta sentenza, notificata in data 08.11.2021, non era impugnata dalle parti, in quanto conforme ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria relativa al contagio da virus HBV, HCV ed HIV a seguito di emotrasfusione (Cass. ord. 7884/2018) oltre che in tema di decorrenza degli interessi (Cass. ord. 8766/2018 e ord. 17421/2019), e passava in giudicato;
- con nota prot. n. 149732 del 29.11.2021, la Struttura Burocratico Legale trasmetteva al difensore dei ricorrenti il conteggio delle somme agli stessi spettanti, a titolo di risarcimento danni e spese processuali.

CONSIDERATO CHE

- con pec del 12.04.2022 e del 13.04.2022, acquisite ai prot. az. n. 51094/2022 e n. 51095/2022 del 14.04.2022, parti integranti del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il difensore degli attori accettava formalmente i calcoli e trasmetteva:
 - copie delle fatture proforma emesse in favore dei ricorrenti;
 - copia della procura notarile sottoscritta da un ricorrente, figlio del *de cuius*, con cui lo stesso autorizzava l'accredito delle somme allo stesso dovute in favore di un terzo soggetto;
 - copia della procura notarile sottoscritta dal coniuge del *de cuius*, con cui la stessa autorizzava l'accredito delle somme alla stessa dovute in favore di una figlia, erede del *de cuius*;
 - codici IBAN del c/c intestati ai beneficiari;
 - copie dei documenti d'identità dei beneficiari;
 - copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dagli eredi del *de cuius*;
 - copia del certificato storico di famiglia.

Per quanto sopra, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione in danno della Gestione Liquidatoria ex USL BA/3, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore degli attori, delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1864/2021, per un totale di € 502.287,82, di cui € 475.138,67 per risarcimento danni ed € 27.149,15 per spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 1864/2021 della Corte d'Appello di Bari, e per l'effetto:
- di liquidare, in favore degli attori, la complessiva somma di € 475.138,67, a titolo di risarcimento danni, liquidata con sentenza n. 1864/2021 dalla Corte d'Appello di Bari, da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie, pari ad 1/3 in favore del coniuge e 2/3 in favore dei 4 figli, e conseguentemente di pagare le suddette somme, in favore dei beneficiari, con le modalità indicate nelle procure notarili sottoscritte dal coniuge e da un figlio del *de cuius*, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui c/c intestati ai beneficiari, le cui coordinate sono riportate nella pec del 12.04.2022, acquisita al prot. 51094/2022 del 14.04.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare, in favore dei procuratori antistatari, la complessiva somma di € 27.149,15, al lordo delle ritenute erariali, e conseguentemente pagare in favore degli stessi la complessiva somma di € 23.852,48, al netto della ritenuta d'acconto di € 3.296,67, a titolo di spese processuali di primo e secondo grado, come meglio dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare i suddetti pagamenti con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 502.287,82, riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2015;
- di demandare, per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per tramite dei loro difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copie dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

PROFILI CONTABILI☒ RILEVANTE, a valere su:☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie	2015	502.287,82

☒ CONTIENE liquidazione☐ NON Contiene Liquidazione**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 15/04/2022 09:46
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 15/04/2022 10:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 21/04/2022 10:52